

# Equo compenso e determinazione del compenso professionale negli appalti pubblici di servizi di ingegneria e architettura

## Analisi della normativa e prospettive

di Amos Brazzoli e Giacomo Frigo<sup>1</sup>

Prima dell'introduzione della legge in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (l. 49/2023), la determinazione del compenso negli appalti di servizi professionali era basata esclusivamente sui decreti ministeriali con i parametri tabellari (es. d.m. Giustizia 17.06.2016, d.m. Giustizia 55/2014). Per i servizi di ingegneria e architettura, il Codice dei contratti pubblici (sia il previgente d.lgs. 50/2016, sia l'attuale d.lgs. 36/2023) e il d.m. 17.06.2016 relativo alle parcelle professionali di ingegneri e architetti (di seguito "decreto parcelle") prevedono la determinazione di un compenso da porre a base della procedura di affidamento dei servizi, che può essere oggetto di ribasso.

Dopo l'approvazione della legge sull'equo compenso (l. 49/2023), la questione è divenuta di stretta attualità e di non facile soluzione. In questo breve articolo analizziamo le principali soluzioni interpretative proposte e ne formuliamo una nuova, a nostro avviso più coerente con il vigente quadro normativo.

### Il quadro normativo

Il d.m. Giustizia 17.06.2016 nasce in parallelo al Codice del 2016<sup>2</sup> e prevede che «*I corrispettivi [fissati dal decreto, n.d.r.] possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale **criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento***<sup>3</sup>». In sostanza, il decreto prevede che i corrispettivi tabellari siano da considerare *come base di gara, ma non che debbano effettivamente corrispondere all'importo minimo di aggiudicazione*<sup>4</sup>.

Nell'ambito degli appalti pubblici per i servizi di ingegneria e architettura, il decreto parcelle deve essere letto in stretta correlazione con le norme in materia di modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti previsti dal Codice dei contratti<sup>5</sup>.

Al riguardo, l'art. 41, ultimo comma del d.lgs. 36/2023<sup>6</sup> prevede che «*nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, [...]. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. [...]*».

A sua volta, l'Allegato I.13 riconduce i parametri individuati dal d.m. Giustizia del 17.06.2016

---

<sup>1</sup> dott. Amos Brazzoli, responsabile Area Servizi Legali di *Istituto Commercio Servizi Società Benefit srl*; avv. Giacomo Frigo, consulente legale Area Servizi Legali di *Istituto Commercio Servizi Società Benefit srl*.

<sup>2</sup> Il decreto parcelle è adottato sulla base della delega contenuta all'interno dell'art. 24, comma 8 del d.lgs. 50/2016.

<sup>3</sup> La formulazione del decreto parcelle è ottativa, mentre il Codice del 2016 all'art. 24, comma 8 secondo periodo, la rende imperativa.

<sup>4</sup> Non si tratta quindi della determinazione di specifiche tariffe professionali: se ne rammenti la loro abolizione in forza del d.l. 1/2012.

<sup>5</sup> La disciplina prevista dal d.lgs. 36/2023 è del tutto analoga rispetto a quella del previgente d.lgs. 50/2016.

<sup>6</sup> Codice dei contratti pubblici vigente, del 2023.

all'interno della nuova configurazione dei livelli di progettazione del Codice del 2023 che sono ora due e non più tre: ai sensi del nuovo Codice il progetto definitivo è di fatto ricondotto nell'alveo del progetto di fattibilità tecnico-economica, a cui segue solamente il progetto esecutivo.

Si noti che l'allegato I.13 ha una vigenza temporanea, sino all'entrata in vigore dell'apposito decreto del Ministro della Giustizia - ad oggi non ancora approvato - che auspicabilmente allineerà la disciplina dei compensi professionali alla nuova configurazione dei livelli progettuali.

La principale *ratio legis* che si evince dalla lettura sistematica del decreto parcelle e del Codice dei contratti pubblici appare quella di favorire una "stima di massima" delle risorse che le Pubbliche Amministrazioni devono destinare all'acquisto di prestazioni di ingegneria e architettura.

Tuttavia, non è chiaro quale effettiva incidenza abbia il decreto rispetto alla determinazione dei compensi: nel Codice dei contratti vi sono già specifiche norme volte ad escludere le offerte anomale e, dunque, a evitare che le stazioni appaltanti contraggano artificialmente l'importo a base dell'affidamento, spingendo gli operatori economici a offrire ribassi che ordinariamente non sarebbero disposti ad offrire<sup>7</sup>.

### **La legge sull'equo compenso e le tre soluzioni interpretative**

La legge in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (l. 49/2023), in vigore dal 20 maggio 2023, prevede all'art. 3, comma 1 che «*sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale [...]»*.

Non è chiaro, tuttavia, come questa norma possa essere applicata nell'ambito degli appalti pubblici per servizi di ingegneria e architettura, in quanto i parametri fissati con lo specifico d.m. Giustizia 17.06.2016, diversamente da quelli individuati per altri professionisti<sup>8</sup>, non prevedono un intervallo di possibili compensi con minimi, medi e massimi ma, invece, prevedono un compenso da porre a base di una procedura di aggiudicazione che, quindi, può essere ribassato.

In altri termini, ci chiediamo a cosa corrisponda, negli appalti pubblici, il "*compenso equo e proporzionato all'opera prestata*" ricondotto agli "*importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi*" di ingegneri e architetti che, come detto, per quanto previsto nel "decreto parcelle" sono fissi. Come è possibile rispettare al contempo i criteri di determinazione del compenso fisso e le norme in materia di contratti pubblici, che prevedono la possibilità di aggiudicazione al minor prezzo e, quindi, che vi sia un prezzo a base di gara che potrà inevitabilmente essere oggetto di ribasso?

A questa domanda sono state fornite più soluzioni interpretative:

1. in base al primo orientamento, che di fatto svuota l'apporto della legge sull'equo compenso, l'importo determinato dal decreto parcelle è da porre a base di gara ed è idoneo a essere ribassato;
2. il secondo orientamento, invece, valorizza la principale *ratio* normativa della legge sull'equo compenso volta a reintrodurre le tariffe professionali, stabilendo che il livello posto a base di gara dal decreto parcelle si deve intendere come limite minimo inderogabile per l'affidamento, sotto al quale la clausola contrattuale di determinazione del prezzo sarà

---

<sup>7</sup> Cfr. art. 54 e 110 d.lgs. 36/2023.

<sup>8</sup> Altri "decreti parcelle", ad es. quelli relativi ai parametri forensi (d.m. Giustizia 55/2014), e a quelli previsti commercialisti, esperti contabili, notai, assistenti sociali, attuari (d.m. Giustizia 140/2012) prevedono invece dei parametri tabellari con criteri, minimi, medi e massimi, lasciando maggior spazio al ribasso rispetto alla base di gara.

nulla;

3. infine, il terzo orientamento propone una soluzione di compromesso tra le due posizioni precedenti stabilendo che l'unico elemento ribassabile all'interno della parcella professionale sarebbero le spese generali, in analogia a quanto previsto all'interno del Codice dei contratti per i costi della manodopera.

### Un approccio critico alle soluzioni interpretative

Il Presidente dell'ANAC ha sollecitato un intervento normativo «*al fine di evitare pareri difformi e contenzioso*»<sup>9</sup>. In effetti, ognuna delle soluzioni interpretative sopra riportate presenta specifiche e differenti criticità che non forniscono una soluzione organica: occorre, quindi, effettuare una serie di riflessioni per individuare quale sia la strada più idonea per giungere a una lettura sistematica e coerente delle norme in esame.

Secondo il primo orientamento sarebbe possibile procedere con l'eventuale aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del d.lgs. 36/2023 e, anche nel caso di affidamento diretto, procedere con eventuale ribasso. Il rischio maggiore di questa ipotesi è rappresentato dalla nullità delle clausole per violazione delle norme sull'equo compenso, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della l. 49/2023.

Per arginare questo rischio, occorrerà che la stazione appaltante, nella redazione degli atti di gara e dello schema contrattuale, abbia cura di specificare in modo esplicito i riferimenti normativi secondo i quali è possibile, in sede di offerta economica, una riduzione dei compensi fissi tabellari posti a base di gara<sup>10</sup>. Infatti, l'art. 3, comma 3 della l. 49/2023 prevede che «*non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge*», conseguentemente, se espressamente indicate negli atti di gara, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici in cui viene consentito il ribasso escluderebbero la nullità della pattuizione di un prezzo ribassato.

La nullità della clausola di determinazione del corrispettivo è di giurisdizione civile, con interesse ad agire del professionista che subisce un danno a causa del troppo basso compenso di aggiudicazione rispetto ai parametri tabellari. In questo caso, il giudice procederà ai sensi dell'art. 4 della l. 49/2023 alla «*determinazione del compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.*»

Segnaliamo, infine, che la normativa sull'equo compenso non prevede che eventuali violazioni in materia di determinazione della parcella professionale possano incidere sulla legittimità della procedura ad evidenza pubblica mediante cui si proceda a una aggiudicazione a un prezzo difforme dal «decreto parcella»<sup>11</sup>.

Il secondo orientamento sopra descritto appare di primo acchito avallato dalla delibera ANAC n. 343 del 20 luglio 2023, con cui l'Autorità esprime un parere precontenzioso di non conformità

---

<sup>9</sup> Atto del Presidente del 27 giugno 2023 - fasc.2987.2023 - «Criticità attinenti al coordinamento tra la disciplina del c.d. equo compenso e il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

<sup>10</sup> Ci si riferisce, in particolare, alle norme relative al criterio del minor prezzo e ai limiti determinati per il ribasso (ossia quelli relativi alle offerte anomale).

<sup>11</sup> Questo aspetto di interazione tra l'azione dell'affidatario per l'ottenimento dell'equo compenso e l'interesse legittimo degli altri partecipanti meriterebbe un articolato approfondimento che non può trovare spazio in questo articolo.

rispetto all'operato della stazione appaltante che ha mantenuto la possibilità di ribassare l'importo posto a base di gara successivamente all'entrata in vigore della legge sull'equo compenso.

Tuttavia, prevedere un "prezzo fisso" e predeterminato di gara provocherebbe, da un lato l'impossibilità di attribuire un punteggio all'offerta economica nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e dall'altro lato l'abolizione, di fatto, della possibilità di ricorrere al criterio del massimo ribasso per i servizi fino a 140.000 €, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. b) d.lgs. 36/2023: ci si porrebbe, dunque, in palese contrasto con quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici.

Il parere ANAC, inoltre, dà per assodato che la legge sull'equo compenso preveda che i parametri previsti dai decreti ministeriali siano da applicare in modo fisso. Al contrario, né la legge sull'equo compenso, né il Codice dei contratti pubblici, né il "decreto parcelle" prevedono questa rigidità nell'applicazione fissa dei parametri tabellari.

Dunque, il legislatore precisa che le norme sull'equo compenso, per rimanere nel solco del diritto dell'Unione Europea, non consentono la determinazione di tariffe fisse, nemmeno per motivi di interesse generale, per i quali è possibile solamente - e in via eccezionale - prevedere tariffe minime o massime. Del resto, la determinazione di tariffe al contempo "fisse e minime" viola gravemente la normativa dell'UE antitrust.

Questa formulazione della Commissione parlamentare non sembra, dunque, suggerire giustificazioni per una lettura della norma che introduca di fatto un prezzo fisso per le prestazioni di ingegneria e architettura, che - come evidenziato dalla stessa Commissione parlamentare competente - violerebbe gravemente il diritto dell'UE in materia di concorrenza.

Il terzo orientamento appare in contrasto con una lettura sistematica tra il decreto parcelle (ove è previsto che «*Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori*» ex art. 1, comma 2) e la legge sull'equo compenso (ove è previsto che «*Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera*» ex art. 3, comma 1)<sup>12</sup>.

Dalla lettura integrata delle norme, infatti, emerge che il "compenso" inteso dal d.m. Giustizia 14.06.2016 è la componente del "corrispettivo", diversa dalle "spese e gli oneri accessori", che si riferisce all'attività professionale, mentre, il "compenso", come inteso dalla l. 49/2023, include "i costi sostenuti dal prestatore d'opera". Se i "costi sostenuti dal prestatore d'opera" devono intendersi inclusi nelle "spese e gli oneri accessori", allora vi sarà una sostanziale corrispondenza tra il "compenso" previsto dalla l. 49/2022 e il "corrispettivo" previsto dal d.m. Giustizia 14.06.2016: entrambi includono le spese sostenute dal professionista. Dunque, ne consegue che il compenso, come inteso dalla l. 49/2023, non può che intendersi come il corrispettivo integrale a fronte della prestazione professionale.

Non ha fondamento neppure la lettura analogica per cui il compenso professionale deve essere trattato alla stregua dei "costi della manodopera" non soggetti a ribasso negli appalti previsti dall'art. 41, comma 14 del d.lgs. 36/2023 poiché queste due categorie devono essere trattate l'una autonomamente rispetto all'altra: nelle spese generali, come definite dal decreto parcelle, ricadono pienamente le spese accessorie riferite all'esercizio della professione (ad esempio amministrazione, segreteria...) che prevedono necessariamente spese destinate a voci che ricadono nella definizione di "costi della manodopera".

---

<sup>12</sup> Questa interpretazione è stata fortemente sostenuta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la nota del loro Centro studi CR 611 del luglio 2023. Con la successiva circolare n. 93/XX Sess./2023 il Consiglio sembrerebbe aver parzialmente modificato il suo orientamento allineandosi acriticamente all'impostazione espressa dall'ANAC nel parere n. 343/2023.

## Una possibile soluzione con le norme attuali

Per fornire una ricostruzione coerente con la legge sull'equo compenso e con il Codice dei contratti pubblici, è in primo luogo necessario definire cosa si intenda per «*pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri*» di liquidazione, come previsto ex art. 3, comma 1, l. 49/2023. Al riguardo, è opportuno tornare all'intento del legislatore, ossia quello di rendere vincolanti i parametri stabiliti dai decreti parcelle per le pubbliche amministrazioni, le banche, le assicurazioni, le medie e grandi imprese. In questi casi, il legislatore ha reintrodotta le tariffe professionali, rendendo vincolanti i «*parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti*» fissati dai decreti del Ministro della Giustizia attuativi del d.l. 1/2012 e della l. 247/2012, e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy attuativi della l. 4/2013. Questa impostazione della legge sull'equo compenso (l. 49/2023) assegna una delega "in bianco" da attuare mediante decreti ministeriali che determinino lo specifico *quantum* del corrispettivo da liquidare. Allo stesso modo, la legge non esplicita la modalità in cui i «*parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti*» devono essere utilizzati nel caso di loro applicazione.

Non vi è alcuna norma in cui viene specificato che questi parametri devono essere utilizzati in modo fisso e predeterminato e che non possano essere oggetto di ribasso. Nella legge sull'equo compenso viene, infatti, solamente specificato che non è possibile determinare un «*compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri*» ma non è affatto indicato che questi parametri debbano essere intesi come "fissi". A margine, sottolineiamo che perfino la legge sull'equo compenso non prevede nemmeno l'obbligo che i decreti ministeriali fissino tali limiti minimi di compenso.

Esaminando più nel dettaglio il decreto parcelle per i servizi di ingegneria e architettura, l'art. 1 comma 3 precisa che «*I corrispettivi [...] possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento*» e, la rubrica dell'art. 2, dedicato alla determinazione dei parametri, si riferisce ai «*Parametri generali per la determinazione del compenso*» e non a parametri specifici fissi. Dunque, il "decreto parcelle" non considera i parametri come "fissi" o predeterminati a priori, ma "generalisti" da intendere esclusivamente come base di riferimento per la gara. L'importo ribassato non sarebbe «*inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi*», proprio in quanto il decreto non fissa alcun parametro per la liquidazione del compenso limitandosi a fornire un parametro generale da considerare a base di affidamento. Del resto, questa lettura è l'unica che tiene in debita considerazione quanto disposto dall'art. 3, comma 3 della legge sull'equo compenso, ove è previsto che «*non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea*». Con questa clausola il legislatore ha voluto isolare l'operatività della novella normativa dalle disposizioni già vigenti e dai parametri interposti introdotti dal diritto internazionale e dell'UE, rispetto a cui non opera e non potrebbe operare alcuna deroga: in caso contrario, sussisterebbe un'evidente violazione degli art. 11 e 117 della Costituzione. Facendo ciò, il legislatore indica il canone interpretativo più corretto, ossia quello di applicare, nel caso di eventuali antinomie normative, l'interpretazione più conforme alle altre leggi e quella che non viola il diritto sovranazionale.

Qualsiasi interpretazione che sia corretta rispetto alla normativa vigente non può prevedere procedure di affidamento a prezzo fisso<sup>13</sup>. L'utilizzo di un prezzo fisso, infatti, violerebbe le norme di cui al d.lgs. 36/2023 - che prevedono l'aggiudicazione al minor prezzo quale criterio di

---

<sup>13</sup> L'interpretazione autentica del legislatore esclude che i parametri possano essere fissi: non è un caso che il termine "fisso" (nella determinazione dei compensi) non è rinvenibile in alcuna delle fonti normative considerate: né nella legge sull'equo compenso, né nel Codice dei contratti pubblici, né nel "decreto parcelle" per ingegneri e architetti.

affidamento e la possibilità di procedere con ribasso nel rispetto delle norme sulle offerte anomale - e quelle previste dal diritto dell'U.E., tra cui quelle individuate dal Parere della XIV Commissione della Camera<sup>14</sup> che specifica che «secondo i consolidati principi antitrust nazionali e comunitari, richiamati più volte dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le tariffe professionali fisse e minime costituiscono una grave restrizione della concorrenza».

Alla luce di tali considerazioni, non vi sarebbe nullità della clausola contrattuale che prevede il ribasso dell'importo rispetto ai parametri, in quanto il d.m. Giustizia 17.06.2016 non dispone specificamente che vi sia un «importo stabilito dai parametri per la liquidazione dei compensi» di aggiudicazione (che, come detto, violerebbe il principio di concorrenza alla base del Codice dei contratti) ma individua esclusivamente dei parametri da porre a base di gara.

Resta inteso che per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura operano tutti casi di nullità individuati dalla legge sull'equo compenso - ad esempio modifiche unilaterali, rifiuto di stipula in forma scritta, esecuzione di prestazioni aggiuntive gratuite, anticipazione di spese, rinuncia al rimborso per spese, pagamento oltre il 60 giorni dalla fatturazione, revisioni al ribasso del compenso, corrispettivi per l'utilizzo di mezzi del committente... - e che per gli affidamenti di servizi i cui decreti parcella prevedono un compenso minimo.

### **La prospettiva *de iure condendo***

Tracciare una soluzione interpretativa sistematica, in grado di evitare violazioni della legge sull'equo compenso, del Codice dei contratti pubblici, del "decreto parcella" per ingegneri e architetti e delle norme U.E. sulla concorrenza è esercizio non facile e non privo di rischi di contenzioso. Si è visto, infatti, come gli Ordini professionali siano particolarmente attivi nel sostenere l'interpretazione per cui il tariffario deve essere inteso come "fisso", anche a costo di interpretare non solo le norme sull'equo compenso, ma anche le stesse Delibere ANAC in modo quanto più favorevole ai propri iscritti.

Le stazioni appaltanti si trovano a dover adottare soluzioni conservative e difensive volte a evitare citazioni in giudizio volte a dichiarare la nullità delle clausole sul compenso non fisso. Allo stato attuale non si registra, tuttavia, alcuna pronuncia giurisprudenziale di rilievo: trattandosi di giurisdizione civile non sarebbe del resto tecnicamente possibile, dato che la legge sull'equo compenso è entrata in vigore soltanto alcuni mesi fa.

Per limitare al massimo grado i rischi di contenzioso, sarebbe opportuno un intervento normativo, come auspicato dal Presidente ANAC nell'Atto del 27 giugno 2023. Non è, tuttavia, necessario un vero e proprio intervento del legislatore, ma potrà essere sufficiente un decreto del Ministro della Giustizia.

L'intervento dovrebbe riguardare direttamente il "decreto parcella" di ingegneri e architetti e altre professioni tecniche.

I decreti ministeriali che determinano gli importi per la liquidazione dei compensi per gli avvocati e per le altre professioni ordinistiche prevedono dei criteri tabellari minimi, medi e massimi, mentre il decreto attualmente in vigore per ingegneri, architetti e altre professioni tecniche non definisce un parametro minimo per la liquidazione dei compensi. Finché non sarà adottato un nuovo decreto che preveda uno schema di compensi medi, minimi e massimi per le professioni tecniche, la determinazione del compenso dovrà avvenire secondo il sistema consolidato ponendo a base dell'affidamento - o di una negoziazione tra privati - l'importo calcolato ai sensi del decreto.

Un ulteriore motivo contrario alla lettura della determinazione del compenso in modo "fisso" è che

---

<sup>14</sup> Parere della XIV Commissione permanente della Camera dei deputati (Politiche dell'Unione Europea) del 18.01.2023 sulla proposta di legge C. 338 (presentata il 13.10.2022) nelle more dell'approvazione della legge sull'equo compenso).

ciò provocherebbe un'evidente disparità di trattamento tra ingegneri e architetti e altri professionisti. Non vi sarebbe ragione alcuna per cui i compensi nelle gare d'appalto di ingegneri e architetti non potrebbero essere ribassati, mentre al contrario quelli degli altri professionisti sarebbero ribassabili per il solo fatto che il relativo "decreto parcelle" prevede anche i criteri di liquidazione minimi e i massimi tabellari.

Intervenendo con la determinazione di criteri tabellari minimi, medi e massimi anche per ingegneri e architetti e altre professioni tecniche, sarebbe eliminata ogni disparità di trattamento tra categorie professionali e al contempo sarebbe individuato sia il minimo liquidabile, sia l'importo da porre idealmente a base di gara, vale a dire il medio tabellare.

È auspicabile che lo stesso decreto ministeriale sostituisca l'Allegato I.13 al codice dei contratti pubblici del 2023 (che, come abbiamo già segnalato, ha vigenza temporanea) e che delinei un quadro che tuteli, come si è detto, le professioni tecniche in maniera analoga alle altre professioni e che dall'altro allo stesso tempo preveda, anche solo limitatamente agli appalti pubblici, che il minimo tabellare sia determinato in maniera flessibile con un criterio elaborato analogamente a quello dell'esclusione automatica delle offerte anomale, in modo da garantire che non ci sia un assestamento di tutti i concorrenti sui minimi tabellari, ma sia comunque possibile utilizzare l'offerta economica quale contributo effettivo alla valutazione delle offerte.

Vicenza, 10 novembre 2023

Dott. Amos Brazzoli

Avv. Giacomo Frigo

Per [www.italiaius.it](http://www.italiaius.it)